



# ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**n. 1 di data 5 gennaio 2016**

OGGETTO:

Affido incarico per il servizio di biglietteria/custodia e gestione del bookshop presso il Museo Ladino di Fassa - 7 gennaio 2016- 31 dicembre 2016

## IL DIRETTORE

- verificato che il contratto per il servizio di biglietteria/custodia e gestione del bookshop presso il Museo Ladino di Fassa, in essere con Dolomiticoop – Società cooperativa sociale con sede in Moena (TN), risulta in scadenza al 6 gennaio 2016;
- preso atto che da parte dell’Istituto continua a persistere la necessità di esternalizzare i suddetti servizi, stante l’assenza di personale dipendente dell’Istituto, preposto allo svolgimento di mansioni di custodia e biglietteria;
- rilevato che l’art. 5 co. 1 della legge 08.11.1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” prevede che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni con cooperative che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1 lett. b) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo, stimato al netto dell’IVA, si inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1;
- preso atto tuttavia che la legge di Stabilità ha emendato con il comma 610 dell’articolo unico, il predetto articolo 5, comma 1 della legge 381/1991, introducendo la prescrizione che le convenzioni di affidamento dalle cooperative B delle forniture di beni e servizi alla PA siano stipulate “previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
- lette attentamente le linee guida per l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B e la disciplina dell’obbligo di impiego di persone svantaggiate nei contratti pubblici di forniture di beni e servizi inviate dalla Provincia con nota prot. n. D319/15/81724/1.1-2015-7 di data 12 febbraio 2015;
- ritenuto di dover condividere l’obiettivo provinciale di assicurare all’ambito delle cooperative sociali di tipo B la quota tendenziale del 10% dell’importo delle forniture di beni e servizi in ragione d’anno;
- verificato nel database delle Cooperative sociali tenuto dal Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento quali sono le cooperative di tipo B, cioè cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed individuate fra queste le seguenti:
  - Dolomiticoop società cooperativa con sede a Moena che si ritiene di contattare nuovamente per l’ottimo servizio svolto in passato e per la professionalità dimostrata;
  - ABC Dolomiti società cooperativa con sede a Cavalese;
  - Cooperativa Sociale Paganella con sede a Lavis;
  - Cooperativa 90 società cooperativa con sede a Pergine;
- ritenuto di poter garantire la massima trasparenza ed economicità richiesta dalla norma effettuando un confronto concorrenziale fra le suddette cooperative, attraverso il sistema trentino di e-procurement Mercurio, essendo presente la categoria merceologica “Servizi di portineria”, alla quale tutte risultano iscritte;

- inoltrata pertanto una richiesta di offerta (Rdo) per il servizio di biglietteria/custodia e gestione del bookshop presso il Museo Ladino di Fassa - 7 gennaio 2016- 31 dicembre 2016, specificando in maniera dettagliata le condizioni richieste ed il monte ore previsto in n. 1.468 ore, sulla base dell'orario di apertura del Museo;
- ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto applicando il criterio del prezzo più basso;
- visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 32678;
- considerato che tra le ditte interpellate solamente la Dolomiticoop Soc. Coop di Moena, e la ABC Dolomiti Società Cooperativa di Cavalese hanno presentato la loro migliore offerta, mentre la Coop 90 – Società Cooperativa di solidarietà sociale di Pergine Valsugana ha comunicato di non essere interessata:

Dolomiticoop soc. coop di Moena	Euro	16,20 l'ora
ABC Dolomiti soc. Coop di Cavalese	Euro	16,49 l'ora

- rilevato che nel caso di specie sussistono le condizioni previste per la trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 comma 5 lettere bis, 5 ter e 5 quater della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.
- visto l'allegato schema di disciplinare, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 187/2010, modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l'altro, disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- viste le determinazioni n. 8. e 10 del 2010 e la n. 4 del 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità;
- ritenuto pertanto che l'incarico di cui all'oggetto del presente provvedimento sia assoggettabile a tale disciplina;
- acquisito il CIG: **ZF317BA5C0**;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;

- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
- accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 51280 del bilancio pluriennale 2016-2018;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Dolomiticoop Società Cooperativa Sociale di Moena (TN), str. Loewy 57, il servizio di biglietteria/custodia e gestione del bookshop presso il Museo Ladino di Fassa per il periodo 7 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 (n. 1.468 ore), come da allegato schema di disciplinare che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione ed a fronte di un prezzo unitario di € 16,20, per un totale di € 23.781,60;
2. di richiedere la prestazione del servizio oggetto del presente provvedimento a decorrere dal 7 gennaio 2016 al fine di garantire la continuità del servizio inoltrando l'ordine attraverso il sistema Mercurio, anche nelle more della sottoscrizione del disciplinare;
3. di corrispondere alla Dolomiticoop Società Cooperativa Sociale il corrispettivo orario di € 16,20 oltre all'I.V.A. se dovuta, per il servizio in oggetto a scadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica, compatibilmente con la disponibilità di cassa dell'ente;
4. di impegnare l'importo di € 23.781,60 al capitolo 51280 del bilancio pluriennale 2016-2018;
5. di imputare la spesa di cui al punto precedente interamente a carico dell'esercizio 2016.
6. di dare atto che la registrazione dell'impegno potrà avvenire solo dopo la apertura del nuovo bilancio di previsione 2016-2018.

**IL DIRETTORE**  
- dott. Fabio Chiocchetti -

Allegato: schema di disciplinare

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
----------	----------	------------	---------

Vigo di Fassa, 5 gennaio 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
**Dott.ssa Marianna Defrancesco**

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE  
**dott. Fabio Chiocchetti**

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n. 1 del 5 gennaio 2016

**ISTITUTO CULTURALE LADINO**

**DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E CUSTODIA E GESTIONE DEL**

**BOOKSHOP DEL MUSEO LADINO**

**DAL 7 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016**

Tra i signori:

1) Chiocchetti Fabio, nato a Moena (TN) il 24.06.1953, Direttore dell'ISTITUTO CULTURALE LADINO, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto (codice fiscale dell'Istituto 00379240229)-----

2) Maddalena Maurizio, nato a Formia il 24 novembre 1961, residente a Formi in via degli Orti, 21, presidente e legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Dolomiticoop", con sede legale a Moena (TN), Str. Loewy, 57partita I.V.A. n. 02270120229, iscritta presso il registro delle imprese di Trento al n. 212143, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della predetta società che legalmente rappresenta, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto Sociale-----

-----PREMESSO-----

- che con determinazione del Direttore n. XX di data 5 gennaio 2016, si è provveduto ad affidare a Dolomiticoop con sede legale a Moena, str. Loewy, 57 il servizio di biglietteria, custodia e gestione del bookshop del Museo Ladino di Fassa-----

-che la "Dolomiticoop -S.c.s." è una cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.381 e ss.mm., e che la stessa è iscritta nel registro delle Cooperative della Provincia di Trento alla categoria g) "cooperative sociali", sottocategoria 2) "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" di seguito denominata cooperativa-----

-----TUTTO CIÒ PREMESSO-----

Tra l'Istituto Culturale Ladino e la società "Dolomiticoop s.c.s." si conviene e si stipula quanto segue:-----

**ART. 1 Oggetto del disciplinare.** L'Istituto Culturale Ladino, di seguito denominato "Istituto", come sopra rappresentato, affida alla Cooperativa Sociale "Dolomiticoop Società Cooperativa Sociale", con sede legale a Moena (TN) str. Loewy 57, C.F./P.I. n. 02007550227, iscritta presso il Registro delle imprese di Trento n. 02007550227, di seguito denominata "Cooperativa", che, come sopra rappresentate, accetta ed assume, il servizio di biglietteria, custodia e gestione del bookshop del Museo Ladino di Fassa che consiste principalmente in:-----

- servizio di biglietteria e custodia del Museo (apertura e chiusura della sede, controllo sale e sistemi multimediali, gestione cassa)-----
- gestione e controllo del Bookshop e Museumshop (inventari, gestione scorte, allestimento espositori)-----
- gestione front office (accoglienza, informazioni all'utenza sul percorso museale, sugli allestimenti del museo, sulla cultura ladina, oltre che in lingua italiana e ladina, anche in lingua straniera (inglese e/o tedesco)-----

richiedendo la presenza di n. 1 persona (sostituita tempestivamente in caso di assenza) durante il seguente orario di apertura Museo:-----

- dal 7 gennaio al 31 maggio (compreso): 14,45 – 19,15 da martedì a sabato---
- dal 10 giugno (compreso) al 10 settembre (compreso): 09,45 – 12,45 / 14,45 – 19,15 tutti i giorni-----
- - dal 11 settembre (compreso) al 31 ottobre (compreso): 14,45 – 19,15 da martedì a sabato-----
- - dal 1 dicembre (compreso) al 19 dicembre (compreso): 14,45 – 19,15 da martedì a sabato-----
- - dal 20 dicembre (compreso) al 31 dicembre (compreso): 09,45 – 12,45 / 14,45 – 19,15

tutti i giorni-----

- Il Museo Ladino di Fassa rimarrà chiuso nei seguenti periodi: 1 maggio, dal 1 al 9 giugno (compreso), dal 1 al 30 novembre (compreso), il 25 dicembre ed il 1 gennaio-----

**ART. 2 Finalità del disciplinare.** La Cooperativa dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la stipula del presente disciplinare è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 , della legge 8 novembre 1991 n. 381.-----

La Cooperativa si impegna pertanto a porre in essere sotto la propria esclusiva responsabilità tutti gli adempimenti a tal fine necessari, previsti dalla predetta legge 8 novembre 1991, n. 381, e della vigente normativa, sollevando con ciò l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità.-----

**ART. 3 Durata del servizio.** Il servizio ha durata dal 07.01.2016 al 31.12.2016 e comunque con decorrenza dallo scambio di corrispondenza nelle forme di legge. Il servizio potrà essere disdettato prima del termine da una o dall'altra parte a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di mesi uno.-----

**ART. 4 Compenso.** Per il servizio prestato l'istituto corrisponde alla Cooperativa un corrispettivo orario di € 16,20 oltre all'I.V.A. se dovuta. Il pagamento del predetto corrispettivo sarà effettuato a scadenza mensile in via posticipata, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura e previa verifica del regolare svolgimento del servizio-----

La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine la cooperativa si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La cooperativa si impegna altresì a consegnare all'amministrazione i contratti sottoscritti con subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari-----

**ART. 5 Tutela dei lavoratori.** La cooperativa è tenuta ad ottemperare agli obblighi relativi alle



disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore. Le autorità che possono fornire le necessarie informazioni in merito ai suddetti obblighi sono le seguenti: INPS –INAIL – Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. La Cooperativa è obbligata ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, e dagli accordi integrativi locali. La medesima è obbligata altresì ad applicare il disciplinare e gli accordi anzidetti anche dopo la loro scadenza e fino all'avvenuta sostituzione ed anche nei rapporti con i soci. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dall'Istituto o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'istituto comunicherà alla cooperativa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provveder anche d'ufficio. Detto provvedimento di sospensione decadrà al momento in cui dall'Ispettorato del lavoro sia stato accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi predetti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la cooperativa non può opporre eccezione alcuna all'istituto, né ha titolo al risarcimento danni. --

-La cooperativa deve assolvere agli obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'incarico; tale assolvimento è da accertarsi mediante l'acquisizione della dichiarazione unica della regolarità contributiva e retributiva (D.U.R.C.).-----

**ART. 6 Sicurezza.** La cooperativa, senza diritto di alcun compenso, è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di prevenzione e protezione-----

**ART.7 Oneri a carico della cooperativa.** La Cooperativa deve dotare il proprio personale di divise, di tesserini di riconoscimento nominativi e fornire allo stesso i necessari dispositivi di

prevenzione individuale (D.P.I.) previsto dalle normative vigenti.-----

**ART.8 Risoluzione.** Fatto salvo quanto previsto dal codice civile, al servizio può essere data disdetta anche prima della scadenza ed in deroga ai termini previsti, salvo il diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a) In caso di ingiustificata sospensione del servizio, di prestazioni non conformi a quanto prescritto dal presente disciplinare e di ripetuta infrazione alle presenti norme, debitamente accertate e notificate, la cui frequenza e gravità non garantiscano il corretto andamento del servizio e la sicurezza degli operatori e degli utenti, fatto salvo i casi di forma maggiore;-----
- b) quando il contraente si renda colpevole di frode;-----
- c) quando l'appaltatore ceda ad altri in tutto o in parte i diritti e gli obblighi inerenti il servizio appaltato;-----
- d) quando l'ammontare della penale di cui al successivo articolo 11 superi il 10% dell'ammontare netto previsto dal presente disciplinare;

**ART.9 Subappalto e cessione del disciplinare.** Non sono ammessi né il subappalto né la cessione del presente disciplinare.-----

**ART.10 Controlli e ispezioni.** L'Istituto può effettuare controlli sulla regolare esecuzione di quanto descritto dalle norme disciplinari senza necessità di preavviso, in corrispondenza delle liquidazioni mensile e ogni altra volta ritenuta necessaria, redigendo apposito rapporto.-----

Eventuali inottemperanze al presente disciplinare riscontrate verranno valutate in contraddittorio tra le parti e di quanto scaturito si redigerà apposito verbale che sarà consegnato, per il provvedimento del caso sia alla cooperativa che all'Istituto.-----

In caso di controversi la cooperativa non deve mai per nessun motivo rallentare o sospendere il servizio.-----

**ART.11 Penale.** Per disservizi o inefficienze imputabili all'appaltatore, ed accertate dal rapporto di cui al primo comma del precedente articolo 10, l'Istituto applicherà una penale proporzionata

fino al massimo di Euro 150,00 giornalieri. In tal caso l'Istituto potrà far intervenire altre ditte o personale proprio, per completare il lavoro non eseguito, addebitando le spese all'appaltatore, con riserva di procedere giudizialmente per risarcimento danni.-----

E' sempre fatta salva la rifusione dei maggiori danni che dovessero derivare all'istituto per ed in causa di ogni inadempimento. La penale deve essere versata entro 30 giorni dalla data di intimazione. In difetto le penali saranno dedotte in misura coerente mediante trattenuta sui crediti della cooperativa. -----

**ART.12 Decadenza.** Il disciplinare è risolto di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, qualora la cooperativa sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. Sono altresì cause di risoluzione la perdita da parte della cooperativa dello status di società cooperativa sociale di cui alla legge 08 novembre 1991, n. 381, ovvero la sua cancellazione dal Registro delle Cooperative della Provincia di Trento alla categoria g) "cooperative sociali", sottocategoria 2) "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".-----

--**ART.13 Capacità a contrarre.** Il sig. maddalena Maurizio, legale rappresentante della cooperativa, dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 19 settembre 1993, n. 369 convertito nella L. 15.11.1993 n. 461 n. 55 e s.m.-----

**ART. 14 Codice di comportamento.** La Cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti strumentali della Provincia approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1217 del 18 luglio 2014.- L'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento vige anche nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo, di imprese che forniscono beni o servizi e che realizzano opere a vantaggio dell'amministrazione.-----

**ART.15 Elezione di domicilio.** Agli effetti tutti del presente disciplinare, compresi quelli

esecutivi, l'Istituto elegge il proprio domicilio presso la propria sede a Vigo di Fassa in strada de  
la Pieif, 7.-----

**ART.16 Foro competente.** Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie,  
comunque derivanti dal presente disciplinare, saranno deferite in via esclusiva alla competenza  
del Foro di Trento.-----

Vigo di Fassa,        gennaio 2016

Il Direttore

Il rappresentante legale della cooperativa DOLOMITICOOP

(dott. Fabio Chiocchetti)

(Maddalena Maurizio)

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 1 di data 5 gennaio 2016

Vigo di Fassa, 5 gennaio 2016

**IL DIRETTORE**  
- dott. Fabio Chiocchetti -